



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 marzo 2010 (16.03)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0028 (COD)**

---

**7392/10  
ADD 1**

**CODEC 194  
VISA 80  
COMIX 205**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

n. prop. Com: 7097/09 VISA 77 CODEC 277 COMIX 190

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata **[prima lettura]**  
- Adozione dell'atto legislativo (AL+D)  
Dichiarazioni

---

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Consiglio e il Parlamento europeo riconoscono l'importanza dell'esistenza di un insieme di norme completo e coerente, a livello di Unione europea, che garantisca un elevato livello di protezione dei dati personali nel quadro del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Qualora nell'attuazione del SIS II si dovessero registrare ulteriori importanti ritardi oltre il 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare le necessarie proposte legislative per modificare le pertinenti disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, al fine di garantire un livello di protezione dei dati personali inseriti nel sistema d'informazione Schengen equivalente agli standard fissati per il SIS II.

### Dichiarazione del Consiglio

Come è stato posto in rilievo dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, "occorre un approccio coerente a livello dell'UE per quanto riguarda gli elementi di identificazione o dati biometrici, che porterebbe a soluzioni armonizzate per i documenti dei cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell'UE e i sistemi d'informazione". E' pertanto opportuno che una siffatta soluzione armonizzata si applichi in futuro anche ai visti per soggiorni di lunga durata.

Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare la possibilità di utilizzare gli elementi di identificazione biometrici per quanto concerne i visti per soggiorni di lunga durata e a presentare i risultati di tale esame al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 luglio 2011.

### Dichiarazione della delegazione tedesca

La delegazione tedesca approva il testo di compromesso e concorda con il suo contenuto. Tuttavia, secondo la Germania, l'obbligo di consultare le autorità centrali per tutti i cittadini per i quali tale consultazione è richiesta per il rilascio dei visti C sarebbe stato opportuno anche nel caso dei cittadini per i quali va rilasciato un visto D.

### Dichiarazione della delegazione greca

La Grecia ritiene assolutamente necessario trovare una soluzione pratica alla situazione attuale concernente i visti nazionali al fine di colmare il vuoto legislativo creato dall'affrettata abrogazione del regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

Condividiamo, in linea di massima, la soluzione proposta, che permette ai cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorni di lunga durata di viaggiare più liberamente di quanto avviene ora nell'area Schengen, rafforzando pertanto i contatti tra le persone e contribuendo alla crescita economica. Tuttavia riteniamo che si debba fare attenzione a non creare nuovi problemi nel cercare di porre rimedio a quelli esistenti.

In questo spirito, la Grecia ha costantemente espresso il parere secondo cui, in taluni casi, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di limitare la possibilità del titolare di visto nazionale di circolare liberamente e il diritto di rilasciare visti nazionali a validità territoriale limitata (D-VTL).

Abbiamo messo in risalto che esiste un rischio elevato di abuso del diritto alla libera circolazione e, quindi, la possibilità di una maggiore pressione migratoria clandestina da parte di alcune categorie di cittadini di paesi terzi. Ogni anno determinate autorità consolari greche rilasciano un considerevole numero di questi visti nazionali, ma la Grecia non dovrebbe essere ritenuta responsabile se i rispettivi titolari, abusando del loro diritto di viaggiare liberamente, si sono recati in un altro Stato membro [anche se non soddisfano i requisiti in termini di mezzi di sussistenza (cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del codice frontiere Schengen)].

Inoltre la Grecia desidera richiamare l'attenzione sul fatto che i richiedenti possono incorrere in ritardi nel rilascio di visti per soggiorni di lunga durata a causa delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento. La Grecia è del parere che gli Stati membri dovrebbero avere l'opzione di rilasciare visti nazionali validi unicamente per il loro territorio in caso di risposta negativa o tardiva nell'ambito della procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS).

Alla luce di quanto precede, la Grecia chiede alla Commissione di accelerare la valutazione delle disposizioni recentemente adottate e di presentare quanto prima la relazione di cui all'articolo 2ter al fine di modificare il regolamento in modo da rafforzarne l'efficacia e il valore aggiunto eliminando le possibili carenze o lacune sopra descritte.